

XVI LEGISLATURA

523ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 22 MARZO 2011

Presidenza del vice presidente NANIA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Apl; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2555) Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2555, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 16 marzo si è conclusa la discussione generale.

Stante l'assenza del relatore, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 16,41).

La seduta è ripresa.

Ha facoltà di parlare il relatore. *(Brusio)*. Collegli, siete pregati di prendere posto. Consentiamo al senatore Azzollini di cominciare la sua replica?

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, la mia replica sarà molto breve, per due ragioni. La prima é che in realtà l'impianto complessivo del testo che è venuto dalla Camera e del testo approvato in Commissione sostanzialmente viene condiviso - salvo un aspetto di cui dirò fra un momento - dai colleghi della maggioranza e dell'opposizione, e quindi gli elementi della riforma sono stati ben illustrati sia da me che dal collega Morando e ben individuati nel dibattito.

Ciò che rimane aperto sarà meglio espresso in sede di parere sugli emendamenti, perché rimangono dei punti sui quali l'opposizione e la maggioranza hanno al momento opinioni diverse. Essi riguardano due aspetti fondamentali: per un verso, l'introduzione in questa legge di alcuni parametri che stanno costituendo al momento oggetto di dibattito in sede europea che a breve li introdurrà, però, direi in maniera profonda, all'interno dell'intero sistema economico dell'Unione

europea; per altro verso, alcune proposte che riguardano le strutture di supporto tecnico al lavoro del Parlamento, che in questo contesto dovrebbero assumere un particolare significato.

Sono questi i temi che in questo momento non trovano una condivisione da parte dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione e che sarà meglio affrontare, ribadisco, al momento dell'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Vi è altresì una modifica approvata in Commissione e sulla quale si è discusso, ma si è rimasti anche lì di parere leggermente diverso, relativa a una migliore redazione del bilancio di cassa, nel quale ritrovano un loro ruolo gli aspetti di competenza, i quali ad avviso del relatore - cioè mio, che l'ho proposto - rendono più efficace il bilancio di cassa e nel contempo, attraverso gli elementi di competenza, consentono una migliore programmazione dell'intera azione economica e finanziaria dello Stato.

Al momento questa è la situazione, e per questo io penso sarà utile che nel dibattito tali aspetti vengano ancora illustrati ed approfonditi. Voglio però sottolineare l'importanza delle modifiche apportate, poiché l'Italia è tra i primi Paesi dell'Unione europea ad adeguare le sue norme di contabilità alle nuove esigenze della *governance* economica europea.

Sappiamo quanta rilevanza ha ancora adesso questo problema; sappiamo quanto sia necessario che convergano le politiche di rientro dal debito e le politiche finanziarie degli Stati membri dell'Unione europea e sappiamo quanto il problema della competitività sia rilevante per promuovere lo sviluppo e la crescita in maniera uniforme nell'intera Unione europea. Per questo considero un successo dell'intero Parlamento italiano l'approvazione del provvedimento oggi in esame poiché situa l'Italia in una posizione abbastanza favorevole alla introduzione dei nuovi parametri europei che in poco tempo le Nazioni che fanno parte dell'Unione europea dovranno recepire e dei quali dovranno tener conto.

La rapida approvazione del provvedimento in esame (entro il 31 marzo) è dunque assolutamente importante, direi essenziale, perché per un verso favorirà l'azione del Governo all'interno dell'Unione Europea e per altro verso marcherà la politica di rigore nei conti pubblici che il Governo ha adottato finora, ponendo, nel contempo, le premesse di tipo metodologico per un nuovo patto di competitività e crescita che si auspica possa riportare lo sviluppo in sede europea ma anche, e soprattutto, in sede italiana. (*Applausi dal Gruppo Pdl*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

MORANDO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, in questa sede e in attesa di illustrare gli emendamenti che abbiamo presentato al disegno di legge così come modificato dalla Commissione bilancio vorrei limitare le mie osservazioni a qualche giudizio sull'orientamento politico generale che emerge, per quello che riguarda la maggioranza, dal dibattito e dalla replica che ha appena tenuto il relatore. Per farlo vorrei ripartire dalla domanda che io stesso ho posto nella relazione di minoranza qualche giorno fa.

Poiché quando si discute in sede europea, nell'incontro tra i Governi (in questo caso, in particolare dell'area dell'euro), la posizione che viene sostenuta dal Governo italiano è la posizione dell'Italia, domando: nel confronto che è in corso e che giungerà ad una prima tappa conclusiva fondamentale nel Consiglio europeo che si terrà il 24 ed il 25 marzo l'Italia si presenta con la volontà e l'obiettivo di resistere alle innovazioni che verranno introdotte nella nuova *governance* e nel coordinamento delle politiche di bilancio dell'Europa cercando in quella sede, in buona sostanza, di chiedere uno sconto - in nome di elementi di forza del nostro sistema economico che sono stati più volte richiamati in questo dibattito e che sono reali - rispetto al rigore che caratterizzerà l'orientamento dei Paesi più forti in quel contesto e più rigorosi, come i Paesi dell'area del marco? Oppure l'Italia è orientata a partecipare a questo confronto sulla base di un orientamento diametralmente opposto, cioè far valere i punti di forza che caratterizzano il nostro sistema economico nel contesto europeo al fine di ottenere che l'Europa si doti di politiche economiche e di bilancio coerenti con le esigenze di stabilizzazione della moneta e del sistema economico, di maggiore coesione sociale e di maggiore crescita?

È chiaro che bisogna fare una scelta rispetto a queste due possibilità e dare preliminarmente una risposta impegnativa a tale domanda. In sostanza, se l'orientamento è quello di andare in Europa a chiedere alla Germania - al titolare del libretto degli assegni nella discussione in corso, come dice qualcuno un po' volgarmente - di concedere al nostro Paese, in nome di un'antica solidarietà, uno sconto rispetto al rigore, allora nella riforma della legge di contabilità nazionale dobbiamo adottare qualche irrilevante modifica burocratica. Dal momento che il nuovo semestre europeo ha una determinata scansione temporale, possiamo modificare - coerentemente con le scadenze di tale semestre - le date delle nostre decisioni di bilancio e quelle di presentazione degli strumenti

fondamentali della discussione di bilancio e introdurre nei nostri documenti di bilancio il Programma nazionale di riforme, che è previsto come fondamentale documento per il coordinamento delle politiche economiche e delle politiche di riforma alla dimensione europea. Insomma, se alla domanda che ho posto rispondiamo che possiamo solo chiedere uno sconto, possiamo limitarci a qualche modifica di tipo, diciamo così, burocratico e restare in attesa di vedere «come butta», diciamo così, dal punto di vista della capacità di padroneggiare il nostro futuro.

Altrimenti a quella domanda possiamo dare una seconda risposta, e cioè utilizzare l'occasione della modifica della legge di contabilità nazionale per metterci a posto sul terreno di un orientamento solido per il risanamento della finanza pubblica, in modo tale da presentarci già al Consiglio europeo del 24 e 25 marzo come un Paese consapevole della sua forza, che c'è e sfida gli altri Paesi ad un coordinamento delle politiche economiche e di bilancio coerente con le esigenze non solo di risanamento finanziario e di stabilizzazione finanziaria, ma soprattutto di crescita e di maggiore coesione sociale. Per esempio, ci presenteremmo come un Paese credibile nell'avanzare la proposta dei cosiddetti eurobond per finanziamenti infrastrutturali, sul merito di credito dell'Europa, o nel proporre che quote crescenti di debito pubblico in Europa siano gestite alla dimensione europea, sul merito di credito dell'Europa e non dei singoli Paesi (quote proporzionali alla ricchezza, al prodotto interno lordo, e non al volume globale del debito, ovviamente, di ogni Paese).

Se dunque pensiamo che il nostro Paese debba presentarsi in quella sede forte degli elementi di robustezza della nostra economia, consapevole dello squilibrio macroeconomico legato al volume troppo grande del debito pubblico in Italia, e per questo orientato ad ottenere nella sede europea una svolta, un rivolgimento vero e proprio degli orientamenti di politica economica prevalsi nell'attuazione del Patto di stabilità e di crescita e nella mancata attuazione del Trattato di Lisbona nel corso di questi anni, allora è chiaro che dovremmo utilizzare l'occasione della riforma della legge di contabilità per introdurre subito nella nostra legislazione nazionale alcune fondamentali regole sulla gestione della politica di bilancio e di finanza pubblica, coerenti con questo obiettivo.

Badate che non sto dicendo e proponendo nulla che non sia ciò che stanno decidendo le principali Nazioni.

Illustrando l'emendamento che propongo a questo proposito, leggerò all'Aula (così almeno la smettiamo di dire che ci stiamo occupando di cose che riguardano il 2015, il 2016, o non si sa quando), come la Germania abbia già adottato, modificando l'articolo 115 e l'articolo 109 della sua Costituzione, nella sua Costituzione nazionale, le regole che consentono di rendere più credibile il rispetto del Patto di stabilità e di crescita. (*Applausi dei senatori Finocchiaro e Zanda*).

Ieri il Governo francese ha depositato tre disegni di legge di riforma costituzionale per adeguare immediatamente la legislazione contabile e costituzionale del Paese alle nuove regole della *governance* economica europea (illustrando un emendamento vi leggerò il comunicato ufficiale del Governo francese). Qui io continuo a vedere una maggioranza e un Governo che dicono: «Ne parleremo nel 2014». Guardate che si tratta di un orientamento assai pericoloso.

Leggerò, presentando l'emendamento (adesso voglio concludere), la parte del documento firmato da Silvio Berlusconi come Presidente del Consiglio dei ministri, al termine della riunione dell'11 marzo, documento nel quale il Presidente del Consiglio italiano si impegna ad adottare, già per il 24 e 25 marzo, misure di riforma nella legislazione nazionale che siano coerenti con il Patto di stabilità e di crescita, tanto che ho visto su un importante quotidiano una citazione del Ministro dell'economia (non ho letto smentite, sono costretto a prenderla per buona) che, a proposito dell'obiettivo del pareggio di bilancio, reagendo a una polemica di altri Ministri che lo accusano di non finanziare, così danneggiando, la campagna elettorale del centrodestra imminente, o in corso, amministrative per le amministrative, reagisce a queste critiche dicendo (cito pressoché alla lettera il giornale «la Repubblica» dell'altro ieri, e potete controllare se sto raccontando frottole): «ma poi, la firma sotto l'obiettivo del pareggio di bilancio ce l'ha messa il Presidente del Consiglio, non ce l'ho messa mica io!». Ma allora, qualcuno nel Governo lo sa, che c'è quella firma.

Presentando gli emendamenti, leggeremo i testi, in maniera tale che risulti che sta accadendo in quest'Aula e nel dibattito di politica economica nazionale qualcosa di assolutamente paradossale. L'Europa sta decidendo per una svolta - come che la vogliamo giudicare, naturalmente - nel coordinamento delle politiche economiche e di bilancio. L'Italia in sede europea partecipa, debbo dire consenziente, agli orientamenti prevalenti in quella sede; dopodiché coloro che in quella sede prendono decisioni impegnative per tutti vengono in Italia e dicono che quelle decisioni non esistono. Penso che questo tipo di orientamento sia dannoso per il Paese; poi forse è dannoso anche per il centrodestra, ma degli interessi del centrodestra se ne occupa il centrodestra. Noi cercheremo di occuparci un pochettino degli interessi del Paese e di quelli del centrosinistra e, alla luce di questo banale posizionamento, pensiamo che l'occasione della legge di contabilità dovrebbe essere usata per introdurre quelle innovazioni di cui ho parlato.

Ancora confido che, illustrando gli emendamenti, e poi il relatore di maggioranza e il Governo dando il parere sugli stessi, possa prevalere ciò che a questo punto è un elemento di mero buon senso e di coerenza rispetto all'orientamento che lo stesso Governo sostiene alla dimensione europea. Se non sarà così, naturalmente, nell'orientare le nostre decisioni di voto, saremo conseguenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2555 (ore 17,00)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. «La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MERCATALI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 2.2 affronta il tema del Patto di stabilità e della possibilità di coinvolgere le Regioni nel rispetto dello stesso. Riteniamo che sia una cosa utile, se si vuole dare agli enti locali - in particolare a quelli virtuosi - la possibilità di fare investimenti e, soprattutto, se si vuole fare in modo che quegli stessi enti, anche oltre il limite eccedente stabilito dall'applicazione del meccanismo del Patto di stabilità, possano intervenire su base territoriale.

Con l'emendamento in esame, nel quale abbiamo individuato la base regionale come punto di riferimento, si prevede nella sostanza che, ove a livello regionale vi siano enti locali o Province che, pur essendo all'interno del Patto di stabilità ed avendo la necessità di fare investimenti, decidano di non farli, questi possano devolvere la loro possibilità di investire a favore di altri enti locali che abbiano invece necessità, secondo quanto stabilito dalla Regione. In questo modo viene dunque rispettato il Patto di stabilità a livello nazionale, pur riconoscendosi alle Regioni questa possibilità.

Ci sembra che questa norma vada nella direzione del federalismo di cui stiamo discutendo in questi giorni, perché consente alle Regioni di avere un ruolo molto attivo e molto importante sul Patto di stabilità. *(Applausi del senatore Morando)*.

MORANDO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 2.4 (testo 2), di cui ho parlato indirettamente in sede di replica, è quello politicamente più rilevante.

Ho qui in mano il documento che ha per titolo: «Conclusioni dei Capi di Stato o di Governo della Zona euro» dell'11 marzo 2011. A pagina 10 di questo documento, che tutti i senatori hanno avuto, perché è stato diligentemente distribuito dagli Uffici del Senato, sta scritto quanto leggerò (scusatemi per la pedanteria, ma la situazione è veramente paradossale).

«Regole di bilancio nazionali» (questo è il titolo). «Gli Stati membri della zona euro si impegnano a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell'UE fissate nel patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri manterranno la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere ma faranno sì che abbia una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro)». Sotto questo documento c'è la firma di Silvio Berlusconi.

Ora, signor Presidente, colleghi, cosa significa tale questione (se volete dedicargli un momento di attenzione), che è caratterizzata da una crucialità per il nostro futuro veramente molto grande? La frase: «si impegnano a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell'UE fissate nel patto di stabilità e crescita» vuol dire una cosa precisa, non generica. Nel 2005, non ieri mattina, il Patto di stabilità e crescita era considerato troppo prociclico, cioè stupido, per usare l'espressione del presidente Prodi: un patto, cioè, che quando le cose vanno male le fa andare peggio, e quando vanno bene le fa andare un po' meglio. Un patto quindi assolutamente prociclico, incapace di organizzare una politica economica e di bilancio alla dimensione europea che reagisca in positivo all'andamento della crisi.

Cosa si diceva allora in merito a quel Patto del 2005? Per renderlo meno stupido si doveva passare dall'obiettivo fissato in termini di indebitamento nominale, il famoso 3 per cento nel rapporto tra indebitamento e prodotto interno lordo, ad un obiettivo espresso in termini di indebitamento strutturale. Cosa è l'indebitamento strutturale? È l'indebitamento corretto per l'andamento del ciclo, in maniera tale che la correzione sarà molto più grande da fare, se non si è raggiunto l'obiettivo di medio termine, cioè l'obiettivo del pareggio, se le cose vanno bene, perché i margini nell'economia ci sono per un miglioramento della finanza pubblica; fermo restando che, quando nell'economia le cose andranno male, si potrà fare una politica fiscale più espansiva. Qual è l'obiettivo di medio termine dell'Italia già fissato nel Patto del 2005? È il pareggio di bilancio strutturale entro dieci anni: 2005-2015.

Il Patto di stabilità e crescita non si limita a fissare questo obiettivo di medio termine a 10 anni, ma dice anche che se il Paese non ha già raggiunto l'obiettivo di medio termine deve migliorare ogni anno dello 0,5 per cento rispetto all'anno precedente il dato dell'indebitamento strutturale.

Quando i Capi di Governo mettono la loro firma sotto un documento che stabilisce di scrivere nella legislazione nazionale le regole del Patto di stabilità significa esattamente che bisogna inserire nelle regole nazionali una ridefinizione del Patto di stabilità e crescita. L'emendamento 2.4 (testo 2), se voi lo leggete per un attimo, prevede infatti che l'obiettivo di medio termine fissato nella legislazione è il pareggio di bilancio strutturale; ogni anno, siccome purtroppo non lo abbiamo raggiunto, l'indebitamento strutturale deve migliorare dello 0,5 per cento del PIL rispetto all'anno precedente. Questa scelta naturalmente è molto impegnativa ma non è nuova, colleghi: è semplicemente l'inserimento nelle regole della decisione di bilancio nazionale e di gestione della finanza pubblica nazionale di un'ulteriore regola già decisa. La novità è che l'Europa la renderà esigibile. Come? Con il passo che vi ho appena letto.

La dimostrazione che le cose stanno così, signor Presidente, è data dal fatto che la Germania ha già modificato la sua Costituzione, e precisamente gli articoli 115 e 109 della sua Legge fondamentale, introducendo il criterio dell'indebitamento strutturale e l'obiettivo del pareggio di bilancio strutturale, e si presenterà quindi - ecco cosa vuol dire l'egemonia politico-culturale prima ancora che economica di un Paese nell'area dell'euro - il 24 e il 25 marzo avendola già modificata. Scelta assolutamente anticiclica, ma con deroghe fissate dalla legge e con *quorum*, addirittura, di voto del Parlamento per derogare a quegli orientamenti. Ma si dice: la Germania è la Germania, è troppo forte, sta troppo bene... Ma la Francia non è affatto in condizioni di bilancio particolarmente diverse, per quello che riguarda l'indebitamento annuale, rispetto all'Italia; anzi, l'indebitamento 2010 è decisamente peggiore per la Francia di quanto non sia per l'Italia. Ebbene, ora leggo i passi fondamentali del comunicato di ieri, signor Presidente, del Primo Ministro francese, che recita: «Il Primo Ministro ha presentato un disegno di legge costituzionale relativo all'equilibrio delle finanze pubbliche. Si tratta di creare un nuovo strumento giuridico: le leggi quadro di equilibrio della finanza pubblica». Infatti, il comunicato dei Capi di Governo afferma che quella innovazione si può introdurre in due modi nelle regole nazionali: o nella Costituzione o nella legge quadro. Germania e Francia scelgono la Costituzione, ma io chiedo: la legge di contabilità cosa è se non classicamente una legge quadro attuativa dell'articolo 119, e ora anche degli articoli 117 e seguenti della Costituzione?

Prosegue il comunicato del Primo Ministro francese: «Si tratta di creare uno strumento giuridico: le leggi quadro di equilibrio della finanza pubblica». Queste leggi quadro pluriennali - almeno tre anni, ma meglio cinque - sono tali da determinare come conseguenza che una legge di bilancio annuale che non rispetti lo sforzo programmato dalla legge pluriennale come definita in Costituzione sarà annullata in quanto contraria alla Costituzione. In sostanza, i francesi introducono in Costituzione una norma che stabilisce che se il Parlamento adotta una legge di bilancio annuale contro lo sforzo di coordinamento e di risanamento fissato dalla legge pluriennale come da modifica costituzionale, quella legge di bilancio dovrà essere annullata. Signor Presidente, lei sa bene quanto sia cruciale il potere di bilancio di un Parlamento: si tratta quindi di una decisione di portata veramente straordinaria. Il documento conclude: «L'iscrizione di questo testo all'ordine del giorno del

Parlamento permetterà a ciascuna delle Camere di pronunciarsi sulle modificazioni costituzionali entro l'estate».

Signor Presidente, in caso di approvazione di questo emendamento - poi, se la maggioranza, l'opposizione, il Governo riterranno di associare anche una riforma costituzionale sarà tanto di guadagnato, perché sarà naturalmente migliorativo - non faremo altro che scrivere ciò che ci siamo impegnati a fare nella legge di contabilità, potendo il 24 e il 25 marzo andare in Europa a dire che quello che dovevamo fare, come la Germania e come la Francia, lo abbiamo già fatto, perché il Senato ha approvato una legge che contiene queste nuove regole che abbiamo deciso, assieme, di adottare. Naturalmente, potremo ulteriormente sviluppare questa iniziativa, però, intanto vi chiediamo gli eurobond per le infrastrutture, la gestione di quote europee del debito se proporzionali alla dimensione del prodotto di ogni Paese. Cioè, vogliamo davvero una nuova *governance* economica europea, contro il conservatorismo della Germania. Ma contro il conservatorismo della Germania, non si può andare senza mettere a posto la nostra condizione di partenza, perché non siamo credibili. Sarebbe come un noto rapinatore che vuole proporre di ridurre le pene per le rapine in banca. Non funziona. Funzionerà soltanto se noi prima rendiamo credibile, attraverso quello che ci siamo impegnati a fare - voi vi siete impegnati a fare, il Governo si è impegnato a fare - niente di più e niente di meno, il nostro impegno, per rendere più forte la nostra iniziativa, per una svolta in sede di politica economica e di bilancio, alla dimensione europea. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 2 è di contrarietà, ma merita una motivazione approfondita. La serietà delle argomentazioni usate dai colleghi dell'opposizione - dal senatore Morando in questo caso - necessita, infatti, una riflessione molto attenta.

Il tema che viene posto all'interno della legge in esame è decisivo nell'attuale momento politico. È vero che all'interno dell'Unione europea, in questo momento, si stanno discutendo le regole alle quali gli Stati membri dovranno attenersi in materia di finanza pubblica. Il nome è detto chiaramente, Patto di stabilità e crescita, ma di fatto siamo di fronte alle norme di finanza pubblica. Di questo si tratta.

La posizione del collega Morando è la seguente. È questa la sede per poter introdurre le norme che ci vengono richieste in sede europea? Ed è tale anche sul piano politico? Questo ci permetterebbe, infatti, di affrontare il dibattito in sede europea richiedendo le questioni che stanno a cuore all'Italia come, per esempio, gli eurobond per le infrastrutture, uno dei temi che il nostro Governo ha posto all'interno dell'Unione europea.

Due questioni non convincono il relatore di maggioranza. La prima è la seguente. Possiamo in questo momento, prima dell'accordo in sede di Unione europea, definire esattamente in detta sede, che è particolarmente autorevole, i parametri fissi ai quali attenerci? L'emendamento 2.4 (testo 2), che è uno dei più importanti, fissa, per esempio, il parametro di miglioramento del saldo strutturale allo 0,5 per cento del PIL. Mi chiedo se, una volta e pluriennalmente, ma addirittura senza alcun termine, e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, si possa fissare in questo momento esattamente quel parametro, che - lo ripeto - ha natura continuativa nel tempo. Credo, al contrario, che sia più utile, una volta fissati in sede europea quei saldi, trovare il veicolo legislativo nel quale stabilire quali sono i parametri ai quali attenersi. Peraltro, personalmente non sono certo che un parametro possa essere fissato in maniera rigida e per un tempo indefinito senza tenere conto della mutevolezza delle condizioni economiche e finanziarie.

Ovviamente viene posta una obiezione dal collega dell'opposizione, perché si riferisce all'indebitamento netto strutturale, un indebitamento cioè che tiene conto del ciclo. Ma ci troveremmo di fronte alla seguente situazione: per un verso, una percentuale fissa, lo 0,5; per altro verso, una definizione, l'indebitamento strutturale, che ha bisogno di anno in anno di una verifica per comprendere quali sono gli effetti del ciclo economico sull'indebitamento netto strutturale, tanto che la Germania ha invece introdotto un parametro fisso nella sua Costituzione. Credo che la situazione dell'Italia necessiti di uno sforzo serio e rigoroso di contenimento dei conti pubblici, in particolare dell'indebitamento, e di un rientro del debito altrettanto significativo: su questi punti non credo ci sia differenza. Penso però che né il veicolo, antecedente alla fissazione delle grandezze all'interno dell'Unione europea, né la rigidità del numero possano, nella situazione italiana, essere introdotti.

Lo sforzo che dobbiamo fare è quello di coniugare la rigosità, che è indispensabile, alle necessità della nostra Nazione. Sono altresì convinto - e questo ci accomuna, senatore Morando - che non possiamo rinviare tutto al 2014 o al 2015, perché intanto i nostri parametri potrebbero essere compromessi e costare a tutti i cittadini italiani un onere forse insopportabile. Penso che questo debba essere l'oggetto della riflessione. Alla luce dell'accordo tra i Governi, che è imminente (dovrebbe essere raggiunto fra pochi giorni, ma comunque non andrà molto oltre nel tempo), occorre trovare i parametri e le modalità di rientro dal debito e di contenimento dell'indebitamento annuo che consentano all'Italia di stare bene nell'Europa e nell'euro.

Ritengo - e questo non credo che possa nuocere molto - che, ad esempio, le manovre annuali che siamo costretti a fare siano delle sedi legislative altrettanto e forse più opportune rispetto a questo provvedimento, che in sostanza dovrebbe riguardare i metodi di contabilizzazione, in base a come è stato originariamente pensato. È chiaro che non c'è nulla di illegittimo, poiché si possono senz'altro inserire delle modalità di contenimento del debito e dell'indebitamento all'interno del disegno di legge in discussione, ma non credo che questo sia l'unico strumento.

Alla luce di ciò che, in sede UE, il nostro Governo riuscirà a ottenere, penso che si possa giungere a una più efficace sistemazione e valutazione delle modalità di rientro del debito e di contenimento dell'indebitamento che dovremo seguire affinché si possa star bene nell'euro, avendo all'interno di tale area una posizione non di retroguardia, ma di assoluta responsabilità, di un Paese che fa sentire la sua parola all'interno di quei consessi.

Un'ultima riflessione. È certo che, ove noi scegliessimo di introdurre dei parametri, costringeremmo il nostro Governo a tenerne conto nelle trattative che in questo momento sta conducendo; tuttavia, non sono certo che le rafforzeremmo. Ad esempio, proprio ciò a cui ha fatto riferimento poco fa il senatore Morando non so se ci rafforzerebbe o meno. Se abbiamo già introdotto tutti questi parametri, possiamo poi, con forza, richiedere altri parametri e sollevare nuove esigenze? Mi riferisco, ad esempio, all'introduzione, in qualche modo, del debito privato, del risparmio privato che dir si voglia, all'interno dei parametri da valutare circa la situazione complessiva del proprio Paese. O non è quello il momento in cui, insieme, si valutano e i parametri a noi sfavorevoli e quelli favorevoli? Certamente è sfavorevole il parametro del debito, mentre lo è in misura inferiore quello dell'indebitamento (ad esempio rispetto alla Francia), e molto meno sfavorevole è, rispetto a tutti gli altri Paesi, il parametro del debito e del risparmio privato.

Quindi, io sottopongo alla riflessione del Parlamento anche questo elemento di opportunità politica, perché è giusto che, nel momento della trattativa complessiva, il Governo abbia tutte le proprie *chance* integre per poter andare ad un giusto equilibrio tra i parametri a noi sfavorevoli e quelli a noi favorevoli. Riconoscendo l'assoluta necessità di rientrare nei parametri, con riferimento particolare al debito, che è il parametro più importante, e ribadendo la ferma volontà della maggioranza di tener conto dell'esigenza di attenersi rigorosamente ai parametri fissati in sede europea, non credo che questo sia il momento e la sede adesso più opportuna.

Esclusivamente per questa ragione esprimo un parere di contrarietà, e non certamente per ragioni di merito. In proposito, conservo una forma di contrarietà specifica sull'indice numerico del parametro: lo 0,5 piuttosto che lo 0,4 e lo 0,7 a me pare un elemento di rigidità che in questo momento, prima di una fissazione in sede europea, nuocerebbe all'azione complessiva del nostro Paese all'interno di quel consesso. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Musso e D'Alia.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE)*.

MERCATALI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERCATALI (PD). Signor Presidente, il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario su emendamenti che non modificano il Patto di stabilità e che invece consentono alle Regioni e agli

enti locali di gestirlo a livello territoriale. *(Commenti dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.101, presentato dai senatori Musso e D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, ci sono voti doppi e tripli.

PRESIDENTE. Senatore Viceconte, lei deve votare e stare al suo posto.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2555

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dai senatori Musso e D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2555

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4 (testo 2).

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, non rinuncio neanche alla dichiarazione di voto su questo argomento perché si tratta di una questione cruciale, e mi spiace dover dire che a mio giudizio gli argomenti che sono stati portati anche in ultimo contro l'approvazione di questo emendamento semplicemente non sono fondati. Dice il relatore di maggioranza: una volta che saranno stati fissati gli obiettivi di medio termine, allora avrà un senso introdurre queste regole nella legge di contabilità, o addirittura, come fanno altri Paesi, nella Costituzione, ma questi obiettivi non sono ancora stati fissati, e quindi non è giusto fare subito questa scelta. Si dà il caso - insisto, signor relatore - che questi obiettivi siano già stati fissati. Infatti nel documento dei Capi di Stato e di Governo si dice chiaramente che le regole da introdurre nella legislazione nazionale sono quelle conseguenti all'applicazione del Patto di stabilità e crescita così com'è. E nel Patto di stabilità e crescita così com'è, è scritto che noi abbiamo un obiettivo di medio termine che è il pareggio di bilancio infrastrutturale e che, essendo un Paese che non ha ancora raggiunto questo obiettivo, dobbiamo migliorare ogni anno. Ecco perché abbiamo previsto la cifra dello 0,5 per cento: non l'abbiamo scritto noi, è scritto nel Patto di stabilità e crescita. Il Paese che non ha ancora raggiunto - e noi purtroppo siamo tra questi - l'obiettivo di medio termine deve migliorare l'indebitamento strutturale dello 0,5 per cento del PIL ogni anno rispetto all'anno precedente.

Dov'è allora la novità? La novità non consiste né nella determinazione del parametro né nell'esistenza stessa del parametro, ma nel fatto che, nella nuova *governance* economica europea, i Capi di Governo si sono impegnati ad introdurre nella legislazione nazionale regole volte al conseguimento di questi obiettivi.

Quindi, è chiaro di che cosa stiamo parlando: in questa proposta non c'è nessuna anticipazione di scelte che debbono ancora essere compiute e non c'è nemmeno una determinazione quantitativa di obiettivi che non sia già stata definita in sede europea. La prova è data, se ce ne fosse bisogno, dallo stesso comunicato dei Capi di Governo dell'11 marzo, i quali dicono esplicitamente: «Il Patto» - quello che qui è descritto - «sarà formalmente adottato in sede di Consiglio europeo del 24 marzo dagli Stati membri della zona euro» - e questa è una decisione presa - «e» - ecco la novità che si potrebbe introdurre nei giorni 24 e 25 marzo - «dagli Stati non euro che potranno decidere di aderirvi», e lo dovranno dire il 24 e il 25 marzo. Continua il documento: «Gli Stati membri in grado di farlo dovrebbero annunciare» - e noi vogliamo mettere il Governo in grado di ottemperare a questo impegno che si è preso - «già il 24 marzo gli impegni concreti da realizzare nei prossimi mesi».

Noi stiamo dicendo al Governo - ed è paradossale che il Governo, dopo avere firmato quel documento, rifiuti questo impegno - che l'orientamento dell'opposizione è che voi possiate andare il 24 e 25 marzo in Europa, assieme alla Germania e alla Francia, a dire che l'Italia, Stato fondatore dell'Unione, è in grado di precisare da subito che si sta dotando - come sta facendo la Francia e come purtroppo per noi ha già fatto la Germania, perché è arrivata di gran lunga prima di noi - delle regole necessarie per rendere più severo il Patto. Questa è la nostra proposta, e francamente non ci trova d'accordo né l'argomento relativo al fatto che la decisione sarà presa e non lo è ancora - perché è dimostrato *per tabulas* che non è fondato - né quello sulla determinazione quantitativa dell'obiettivo che sarebbe imprudente fissare nella legge di contabilità. Se è imprudente fissarlo nella legge di contabilità, quanto è imprudente averlo già fissato nel 2005, quell'obiettivo quantitativo, nel Patto di stabilità e crescita europeo? Sono argomenti che a mio modesto giudizio non stanno in piedi.

La verità, signor Presidente, signori della maggioranza, signori del Governo - me ne rendo conto - è questa: sapete cosa vuol dire prendere questa decisione a proposito del controllo della spesa corrente primaria, della spesa nominale? Prendere questo orientamento, a cui ci obbliga il Patto di stabilità e crescita così come definito nel 2005, significa che di qui al 2017 ogni anno dobbiamo migliorare dello 0,5 per cento l'indebitamento strutturale e significa che la spesa nominale delle amministrazioni non deve crescere rispetto all'anno precedente.

È chiaro che si tratta di un obiettivo estremamente ambizioso; ma d'altra parte, se non conseguiamo questo obiettivo e perdiamo i tre anni che ci separano dal 2014 sono proprio curioso di vedere come faremo nel 2014 - per miracolo - a recuperare tutta la strada che nel frattempo non

avremo percorso. Se non conseguiamo questo obiettivo, che vogliamo fare? Vogliamo uscire dall'euro? Vogliamo mettere in discussione la presenza dell'Italia nell'Unione europea? Io credo che sia un fatto di assoluta responsabilità politica che ci si propone dinnanzi per una scelta. Noi questa scelta l'abbiamo compiuta, il Governo e la maggioranza, non perché la proposta non sia tecnicamente fondata, ma perché non reggono politicamente le conseguenze di questo provvedimento, si rifiutano di adottarla. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BALDASSARRI *(Misto-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI *(Misto-FLI)*. Signor Presidente, a nome della componente Futuro e Libertà del Gruppo Misto, chiedo di aggiungere all'emendamento 2.4 (testo 2) le firme dei sei senatori che ne fanno parte.

Vorrei anche fare un'ulteriore specificazione: non approvare questo emendamento significa non prendere un impegno sul fronte del controllo rigoroso della spesa nominale corrente e che questa potrà dilagare sul fronte dell'aumento della pressione fiscale. Questo è l'impegno che assumiamo in sede europea. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Belisario)*.

MORANDO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(PD)*. Ovviamente, le firme dei colleghi sono accettate con grande piacere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4 (testo 2), presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

INCOSTANTE (PD). In un banco risultano tre voti espressi e ci sono solo due persone. *(Commenti dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a controllare.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, come potrà vedere, in seconda fila ci sono due colleghi presenti e tre voti espressi. Se lei non chiarisce...

MORANDO (PD). Sono tre, e si vedono chiaramente!

PRESIDENTE. La tessera è già stata tolta. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

D'accordo. Anullo la votazione.

Invito nuovamente il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2555

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, in relazione ai nostri lavori, comunico che la lettura del calendario, con eventuale discussione, avrà luogo alle ore 18,30.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (PD). Signor Presidente, gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono conseguenti a quello di cui abbiamo appena discusso.

Se nella legge di contabilità si fosse accettato - come noi auspicavamo - di introdurre le regole sull'indebitamento strutturale e sull'obiettivo di medio termine di cui abbiamo discusso nell'emendamento precedente, gli emendamenti da noi presentati all'articolo 3 avrebbero addirittura potuto essere considerati sostanzialmente assorbiti. L'introduzione di quella regola avrebbe infatti indotto a questi comportamenti anche senza prevedere esplicitamente tali norme. Il fatto però che l'emendamento 2.4 (testo 2) - come prevedevamo - sia stato respinto rende assolutamente ragionevole la presentazione di questi emendamenti, il cui accoglimento, in caso di votazione positiva, determinerebbe l'introduzione nella legge di contabilità di regole per la gestione della finanza pubblica ragionevoli e utili allo scopo.

Signor Presidente, per dimostrare ciò, invece di illustrare specificatamente gli emendamenti in questione leggerò un brevissimo passo dell'audizione del capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, Daniele Franco, audito dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica proprio in occasione della modifica della legge di contabilità al fine di

renderla coerente con la nuova *governance* economica europea. Dice il dottor Franco della Banca d'Italia: «Una volta completata la realizzazione del federalismo fiscale, la regola di spesa» - ecco il punto - «potrebbe riguardare le uscite primarie delle Amministrazioni centrali e degli Enti di previdenza». La Banca d'Italia dice, cioè: se attraverso il federalismo abbiamo iscritto in un solido patto di stabilità interno la finanza locale mettendola in una relazione coerente e positiva con la finanza dello Stato centrale, a quel punto l'introduzione di una regola di evoluzione della spesa coerente con gli obiettivi di medio termine naturalmente per lo Stato centrale ci darebbe la garanzia della realizzazione degli obiettivi di risanamento e stabilizzazione di cui stiamo parlando. Ho fatto parlare la Banca d'Italia, invece di illustrare l'emendamento, per la banale ragione che l'emendamento 3.2 è traduttivo, con puntualità, di quella proposta avanzata in sede di audizione non da un pericoloso esponente dell'opposizione, ma dalla Banca d'Italia.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 3.3, che ripropone quello che diceva prima il senatore Baldassarri. In buona sostanza, se si introduce una regola di evoluzione della spesa primaria, si mettono le condizioni perché, per coprire la nuova spesa determinata dalla normale attività legislativa del Parlamento, si debba necessariamente, a pena di inammissibilità di quella proposta legislativa, ridurre in maniera corrispondente, nel bilancio a legislazione vigente, una spesa pari per quantità a quella nuova determinata dall'innovazione legislativa. Non si potrà cioè chiamare l'evoluzione della pressione fiscale ad inseguire sistematicamente, fuori programmazione, una spesa corrente che aumenta. È una norma di assoluto buon senso, che presentiamo nell'ambito del rapporto tra gli emendamenti 3.2 e 3.3. Si può anche respingere tale proposta, ma lo farebbe solo un Governo in stato confusionale.

(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Baldassarri).

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2555 (ore 17,52)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, su cui si è soffermato in particolare il senatore Morando, esprimo parere contrario perché tale proposta di modifica presenta una forte complementarità con i due fondamentali emendamenti 2.2 e 2.4, sui quali abbiamo già discusso. In considerazione di tale complementarità, è del tutto superfluo in questa sede tornare sulle argomentazioni che ho già svolto.

Per questo motivo, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per aggiungere un'osservazione particolare a proposito dell'emendamento 3.3. Quest'ultimo riguarda le modalità di copertura delle leggi che rechino oneri, cioè o determinino un minore gettito o determinino un aumento della spesa. Tale emendamento prevede che la copertura finanziaria di leggi che hanno

queste caratteristiche, cioè determinano oneri, deve avvenire (lettera a)) «mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18» della legge di contabilità.

Cosa vuol dire, colleghi (perché sembra che parliamo un linguaggio per iniziati)? Vuol dire che il Governo e il Parlamento, a inizio d'anno, prendono la decisione di bilancio; nell'assumere la decisione di bilancio appostano nello stesso, nei cosiddetti fondi speciali, le risorse necessarie per realizzare quelle nuove spese che ritengono coerenti con la loro programmazione economica e finanziaria. I fondi speciali, dunque, sono il mezzo di finanziamento di leggi di spesa (che determinino oneri: possono essere anche leggi di riduzione del gettito) che sono coerenti con l'indirizzo di politica economica e di bilancio del Governo e della maggioranza.

A questo proposito, signor Presidente, cosa sta accadendo? Sta accadendo quello che dice la Corte dei conti in una relazione (i colleghi ne possono prendere visione; domani pomeriggio ci sarà un convegno a cui parteciperà il presidente della Corte dei conti proprio qui al Senato in proposito). La Corte dei conti, com'è noto, ogni quattro mesi stila una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nei quattro mesi precedenti. Nella relazione sulla copertura e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi del quadrimestre maggio-agosto 2010, la Corte dei conti scrive - non dico "denuncia", che è già un giudizio - la seguente frase: «come risulta dal quadro riassuntivo dei mezzi di copertura - tavola 3 in allegato - anche nel periodo in esame l'incidenza delle coperture a carico dei fondi speciali è stata pressoché nulla e pertanto i nuovi oneri non rientrano in un quadro programmatico predefinito». Ci facciamo dire, cioè, dalla Corte dei conti: guardate che fate innovazioni legislative che determinano maggiore spesa, non usate mai i fondi speciali per coprire, e questo significa quindi che spendete (si rivolge a tutti, al Parlamento nel suo complesso, perché è il Parlamento che delibera) senza alcun riferimento programmatico, in un regime di risorse scarse. Ma riflettiamoci un attimo, a questo punto! In un regime in cui le risorse pubbliche sono estremamente scarse, e quindi dovremmo farne un uso oculatissimo, ci facciamo dire dalla Corte dei conti: fate delle leggi che determinano oneri di nuova spesa, ma non le coprite mai con i fondi speciali, cioè con le risorse che avete appostato in coerenza con la vostra programmazione.

Ma è possibile che la politica (la politica nel suo insieme, maggioranza, Governo e opposizione) non abbia un sussulto di dignità, e di fronte ad affermazioni così esplicite di un organo di controllo, non dica: «ma no, io torno alla buona pratica»? Le nuove spese, in capo d'anno e via via nel corso dell'anno, si coprono sui fondi speciali. Per quale motivo? Perché così dice il buon senso, così prescrive la buona programmazione economica e così prescrive la condizione di un Paese che non può permettersi più di sperperare, senza un disegno di programmazione chiaro, nemmeno un euro. Questo dice l'emendamento 3.3. Voi lo respingerete, ma state respingendo soluzioni che sono vitali per un salto di qualità nel governo della cosa pubblica in Italia e nel risanamento della finanza pubblica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BALDASSARRI (*Misto-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*Misto-FLI*). Signor Presidente, in realtà questi emendamenti, compreso quello che stiamo per votare, appaiono quasi come delle tecnicità, ma contengono una precisa scelta politica rispetto alla quale il Parlamento è chiamato ad esprimersi. La scelta politica è tra un monopolio di potere come miscela di burocrazie che fanno il gioco delle tre carte sui conti pubblici oppure vincoli di trasparenza che fanno un Parlamento consapevole di quello che sta votando e delle conseguenze in termini di bilancio pubblico, in termini di andamento di spesa ed entrate e dei loro effetti sul sistema economico. Non sono tecnicità questi emendamenti: sono la pietra portante della democrazia economica, con un Parlamento consapevole di quello che vota su ogni provvedimento di volta in volta. Abbiamo assistito in queste Aule a casi particolari in materia di bollinatura della Ragioneria dello Stato: nel caso del Governo di centrosinistra, si tentò addirittura di assegnarne la responsabilità ad un Sottosegretario di Stato; nel caso di un Governo di centrodestra, si è data la bollinatura su un provvedimento che fino a poche settimane fa anziché generare gettito, produceva perdita di gettito e imponeva necessità di copertura.

Richiamo dunque l'attenzione dei colleghi sul fatto che, ripeto, non stiamo parlando di tecnicità da addetti ai lavori, ma della pietra portante della democrazia economica e del futuro dell'equilibrio di finanza pubblica di questo Paese.

Scalfire il monopolio di potere dei conti pubblici è dovere collettivo della politica: non della maggioranza o dell'opposizione, ma della politica in quanto tale. *(Applausi dal Gruppo Misto-FLI e del senatore Morando)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.
Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

CAMBER (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER (PdL). Mi scusi, signor Presidente: volevo segnalare che, pur avendo schiacciato il pulsante, il mio voto non è stato registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MASCITELLI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2555

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, volevo segnalare che ho sbagliato ad esprimere il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua precisazione, senatrice Incostante.
Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.
Con riguardo agli emendamenti 4.1 e 4.100, di identico contenuto, dichiaro inammissibile la lettera *b)* di tali proposte, in quanto volta a disciplinare, con legge, profili attinenti all'organizzazione e al funzionamento interno delle Camere, che rientrano nell'autonomia di ciascuna.

LUSI (PD). Ma se sta anche nella legge del 2009!

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, conosco quale sia il carattere delle decisioni relative all'ammissibilità, ma vorrei invitare lei ed i colleghi a considerare per un attimo la situazione in cui ci troviamo.

Recita l'articolo 4, comma 2, della legge di contabilità in vigore: «In relazione a quanto previsto dal comma 1,» - che questo provvedimento non modifica - «i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti,» - attenzione: si parla dei Presidenti della Camera e del Senato nella legge vigente - «adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico».

Ora, Presidente, questa legge è in vigore: ne deduco che *illo tempore* i Presidenti della Camera e del Senato abbiano considerato ammissibile un testo - non importa se un emendamento o una proposta uscita dalle Commissioni - con il quale, per legge, si definiva quale fosse il contenuto... (Brusio). Presidente, vorrei che mi seguisse: mi scusi, perché la decisione è sua.

PRESIDENTE. Io sollecito anzi l'attenzione dell'Aula su questo tema, perché riguarda le prerogative di ciascuna delle due Assemblee, quindi non è un argomento di poco conto, e dovrebbe interessare ciascun parlamentare nella funzione che svolge.

MORANDO (PD). Non sto parlando del merito dell'emendamento 4.1: mi sto occupando della questione di ammissibilità. Ora, la legge in vigore, votata allora dalla Camera e dal Senato in un identico testo (altrimenti non sarebbe in vigore), stabilisce che i Presidenti di Camera e Senato fanno tra loro delle intese per realizzare la collaborazione tra i Servizi del bilancio.

L'emendamento che cosa propone? Lasciando inalterata la possibilità per i Presidenti della Camera e del Senato di fare delle intese per promuovere la collaborazione, aggiunge, in prospettiva, anche la possibilità di promuovere l'integrazione dei due Servizi del bilancio. Si può dire che la legge in vigore viola le prerogative dei Presidenti di Camera e Senato, l'autogoverno e l'autonomia delle Camere, come anche il testo dell'emendamento, che lascia inalterato il meccanismo delle intese tra Presidente della Camera e Presidente del Senato? Se i Presidenti non fanno le intese, non si farà alcuna integrazione, perché l'integrazione in tanto c'è in quanto ci sia l'intesa per promuoverla. Ora, francamente, si può dire di essere d'accordo sul merito dell'emendamento o di essere contrari, ci mancherebbe altro (se l'emendamento venisse reso ammissibile ne parleremmo) ma, Presidente, è inconcepibile che in presenza di una legge in vigore che contiene questa disposizione circa le intese tra Presidente della Camera e Presidente del Senato si dichiari inammissibile un emendamento che propone semplicemente di stabilire che, oltre alla collaborazione, queste intese possano promuovere anche un'integrazione tra i due Servizi. I Presidenti di Camera e Senato sono liberissimi: fanno l'intesa per la collaborazione? Rimarrà la collaborazione. Fanno l'intesa prevedendo anche l'integrazione? Si farà pure l'integrazione. Non fanno alcuna intesa? Non si farà né la collaborazione né l'integrazione. Ma, signor Presidente, francamente, dire che la proposta non è ammissibile, quando è stata resa ammissibile la legge così com'è, è una decisione che tecnicamente non sta in piedi, perché è del tutto evidente che il contenuto dell'intesa non viola in alcun modo il suo carattere autonomo. La vogliono fare? La faranno (e auspico che la facciano). Non la vogliono fare? Non la faranno, come è accaduto in quest'ultimo anno di vigenza della legge: i Presidenti non hanno fatto nessuna intesa, ed è chiaro che la collaborazione è stata realizzata al di fuori di quelle intese, così come si faceva un tempo, prima di procedere in questa direzione.

Signor Presidente, sinceramente, considererei una decisione politica legittima come tutte le altre quella di respingere l'emendamento, ma una dichiarazione di inammissibilità costituirebbe la violazione assolutamente non difendibile di un diritto e della capacità di un parlamentare - o di un Gruppo di parlamentari, come in questo caso - di proporre soluzioni innovative rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente. Sollecito pertanto i colleghi a considerare l'opportunità, se si ritiene, di respingere politicamente l'emendamento, ma di suggerire alla Presidenza di consentire lo svolgimento di un dibattito al riguardo.

Nel merito, sulla creazione di *fiscal council* autonomi, signor Presidente (se verrà reso ammissibile l'emendamento ne parleremo), stanno procedendo tutti i Paesi europei, uno dopo l'altro, perché si tratta di una scelta iper-raccomandata dalla Commissione e dall'OCSE per la trasparenza dei conti pubblici, che - come sapete - per un Paese molto indebitato come il nostro è un valore assolutamente inestimabile. Sollecito anche altri colleghi a prendere la parola sul punto, perché una

dichiarazione di inammissibilità mi sembra assolutamente non accettabile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sue argomentazioni, senatore Morando.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, «la Presidenza prende atto» non va bene, perché qui stiamo parlando di un argomento serissimo. I termini sono stati posti in modo assolutamente preciso dal collega Morando. Io le chiedo, a nome del Gruppo, formalmente di riesaminare questa decisione di inammissibilità. Sarebbe un precedente gravissimo dichiarare inammissibile, sulla base di una motivazione francamente incomprensibile, una norma che interviene su una norma vigente, modificandola.

Non intendo ripetere gli argomenti che sono stati spesi, ma desidero aggiungerne uno, signor Presidente. Si è posto in passato il tema della non possibilità per il legislatore di intervenire sulle materie riservate ai Presidenti delle Camere. Credo che i colleghi ricorderanno bene che questo tema si pose, ad esempio, a proposito della possibilità o meno di imporre alle Camere obiettivi finanziari in rapporto alla necessità di riduzione della spesa pubblica. In altri termini, negli anni passati si è discusso (ricordo in particolare quando si tentò di fare un'operazione di riduzione della spesa, sui cosiddetti costi della politica) sulla possibilità o meno per il Parlamento di indicare degli obiettivi finanziari sugli organi costituzionali in generale. Quella discussione fu risolta nel senso che è assolutamente possibile fissare con legge indicazioni di obiettivi che salvaguardino l'autonomia dei vertici degli organi costituzionali; cioè, la legge non può, non deve invadere le prerogative, nel caso specifico, del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Camere, ma può stabilire un percorso, un obiettivo dentro il quale si esercitano le prerogative dei Presidenti delle Camere. Ed è esattamente ciò che afferma sia l'articolo 4 della legge di contabilità vigente sia il testo di questi emendamenti. Non possiamo accettare un precedente di questo tipo, cioè che una norma approvata un anno e mezzo fa oggi non sia possibile modificarla perché è inammissibile la materia. Non esiste.

Pertanto, signor Presidente, ricordo a lei e ai colleghi che proposte emendative di questo tipo noi le abbiamo formulate in numerosi altri provvedimenti, anche in occasione - credo di ricordare - dell'esame della legge di stabilità o dell'esame di provvedimenti finanziari in quest'Aula, e mai era stata adottata una decisione di inammissibilità come quella che oggi ci viene prospettata.

Quindi, non ci accontentiamo, signor Presidente, della presa d'atto, ed io la sollecito (appellandomi anche al presidente della Commissione bilancio e relatore del provvedimento, senatore Azzollini, con il quale si era pervenuti ad una sorta di intesa per ragionare sul merito di questa norma e di queste proposte emendative, dopo un lungo dibattito sviluppatosi in tale Commissione, e non una sola volta) ad accantonare questi emendamenti e a ritornare sulla decisione di inammissibilità. Al collega Azzollini, e naturalmente al Governo e alla maggioranza, chiedo di rivalutare le proprie posizioni sul merito della norma stessa, che è di enorme rilievo, per le ragioni che ho già avuto modo di illustrare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BALDASSARRI (Misto-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (Misto-FLI). Signor Presidente, il riferimento del senatore Morando ad una norma esistente è chiaramente condivisibile. Tuttavia, avendo lei dichiarato inammissibile la lettera *b)* perché lesiva dell'autonomia delle Camere, non posso che sottolineare che sia il testo dell'emendamento 4.1 che quello dell'emendamento 4.100, che sono identici, sono scritti in italiano. In lingua italiana, essi dicono che i Presidenti delle Camere, nella loro totale autonomia, possono fare intese volte a promuovere l'integrazione. Quindi, francamente non capisco, in lingua italiana, oltre la legge vigente, quale sia il punto di lesione dell'autonomia delle due Camere.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati all'articolo 4, compresi gli aggiuntivi, sono pertanto accantonati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FERRARA (Pdl). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.101 e 7.102. Invito i presentatori dell'emendamento 7.100 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Naturalmente, il parere è favorevole sull'emendamento 7.200.

CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Musso, le chiedo se accetta l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 7.100.

MUSSO (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signor Presidente, non lo ritiro, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dai senatori Musso e D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.200, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dai senatori Musso e D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dai senatori Musso e D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Collegli, a questo punto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,19 è ripresa alle ore 18,45).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2555 (ore 18,55)

PRESIDENTE. Collegli, alla luce delle considerazioni svolte nel corso della discussione sugli emendamenti in questione, la Presidenza ha deciso di ammetterli alla votazione nel testo integrale.

Avverto inoltre che, contrariamente a quanto già annunciato, si procederà tra poco alla votazione. Mi pare dunque doveroso che ciascuno avverta i propri colleghi di Gruppo, comunicando loro che tra breve si voterà.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, in considerazione della decisione della Presidenza di dichiarare ammissibili gli emendamenti 4.1 e 4.100, vorrei invitare il senatore Morando ed il senatore Baldassarri a ritirare tali proposte emendative per ripresentarle in sede di discussione del bilancio del Senato che ritengo più propria. È in quella sede, infatti, che si esplica al massimo

l'autonomia delle Camere - in questo caso specificamente del Senato - e credo pertanto che proprio in quella occasione potremmo eventualmente trovare anche delle forme di coordinamento con l'altro ramo del Parlamento per valutare concretamente le proposte presentate, a prescindere dalle considerazioni di merito.

Per questa ragione il mio parere sugli emendamenti 4.1 e 4.100 è contrario. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 4.0.2 e 4.0.100 (testo 2).

CASERO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, gli emendamenti 4.1 e 4.100 riguardano una potestà tipica delle Camere e pertanto il Governo per essi si rimette all'Aula.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti all'articolo 4, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere la proposta di ritiro formulata del relatore.

GIARETTA (PD). Signor Presidente, penso che la Presidenza abbia assunto una decisione saggia nel valutare nuovamente l'ammissibilità di questi emendamenti, perché, in caso contrario, vi sarebbe stato un grave *vulnus* alla possibilità del Senato di entrare nel merito di un argomento che era stato anche oggetto di modifiche rispetto alla legislazione vigente da parte della Camera. Non possiamo però accogliere la proposta del presidente Azzollini, anche se la valutiamo positivamente per l'impegno a non lasciare comunque cadere questo argomento.

Stiamo parlando di come il Parlamento intende organizzarsi per affrontare due grandi rivoluzioni in corso. Una prima rivoluzione certa riguarda il fatto che si modifica profondamente il quadro europeo di coordinamento della finanza pubblica. Il Governo tende a minimizzare queste scadenze, ma chiunque legga i documenti che sono stati sottoscritti, come ricordato dal senatore Morando, sa che si tratta di una vera e propria rivoluzione. La seconda rivoluzione, che rischia magari di essere più annunciata che realizzata, riguarda il federalismo. Comunque sia, pur con le incertezze e le contraddizioni con cui si sta dando attuazione alla delega, non c'è dubbio che si modificherà profondamente il sistema della finanza centrale e il suo rapporto con il sistema della finanza regionale e locale.

Abbiamo quindi di fronte due autentiche rivoluzioni, che noi vogliamo prendere sul serio. Come si può pensare che tutto resti uguale se si innovano così profondamente le procedure di bilancio ed i rapporti tra i diversi livelli di decisione di bilancio? Noi manteniamo le stesse strutture del secolo scorso, anzi, di due secoli fa, per alcuni aspetti; com'è possibile non sentire l'esigenza di cogliere questa sfida anche attraverso un ammodernamento delle nostre strutture? È infatti in corso un duplice spostamento delle procedure, dai Governi nazionali alla sede comunitaria, e finalmente ci si sta rendendo conto, sotto la pressione della crisi, che la moneta comune richiede anche di incominciare ad approntare una comune gestione finanziaria, almeno coordinata sui grandi flussi e sui grandi indirizzi.

Vi è poi uno spostamento di potere reale dai Parlamenti ai Governi, reso necessario dalla complessità delle decisioni che si devono assumere. Il vero punto che affrontiamo con questo emendamento 4.1 è allora il seguente: come possiamo conservare una gestione democratica e un controllo pubblico all'interno di un regime parlamentare e far sì che questa occasione non si traduca in un impoverimento delle funzioni del Parlamento ma in un arricchimento e in un ammodernamento? È evidente a tutti che questo nuovo quadro sottolinea alcuni aspetti.

Il primo è quello della necessità di un'autorità indipendente nella valutazione della situazione della finanza pubblica: tutta la vicenda della crisi e dei rischi di stress della finanza pubblica dimostra che c'è bisogno di una struttura di questo tipo. C'è appunto il problema del controllo democratico della conduzione della finanza pubblica in un sistema molto più complesso e multilivello. C'è inoltre il problema di concentrarsi con più attenzione alla fase *ex post*. Noi ci concentriamo molto sulla fase *ex ante*, nel valutare le coperture più o meno realistiche dei provvedimenti, in sintonia con l'articolo 81 della Costituzione, ma molto poco conosciamo della fase *ex post*. Conoscere bene anche la fase *ex post* significa porre in essere una lotta autentica agli sprechi e anche affrontare il grande tema della lotta alla corruzione, perché con la trasparenza si combattono i fenomeni degenerativi; significa inoltre istituzioni più vicine al cittadino, perché in grado di motivare le decisioni e farne conoscere la natura profonda. Tutto questo non è un grande problema? Non si tratta di una tecnica organizzativa, ma di una questione che attiene all'efficacia delle procedure di bilancio e alla qualità del processo democratico.

Pensiamo dunque che ci sarebbero per questi motivi piene ragioni di approvare questo nostro emendamento. Insisteremo comunque anche nel futuro, per i motivi che ho espresso brevemente,

ricordando tuttavia, signor Presidente, che si può essere contrari a questo emendamento ma, secondo me, questa contrarietà denota miopia e anche poco affetto all'istituzione parlamentare. C'è però una legislazione vigente cui la Presidenza è chiamata comunque a dare attuazione, anche in quel modesto rafforzamento del coordinamento presente nel testo approvato alla Camera.

Pertanto, chiedo che i senatori, comprendendo l'importanza di questo emendamento, esprimano un voto positivo, ma richiamo anche la Presidenza all'obbligo di dare attuazione alla norma esistente, che prevede comunque un coordinamento e, nel testo approvato dalla Camera, un'integrazione delle attività svolte dalle strutture di supporto tecnico delle due Camere. Chiederei inoltre che in una prossima occasione la Presidenza riferisse in Aula sulle azioni finora svolte per dare attuazione a questa previsione normativa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BALDASSARRI *(Misto-FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI *(Misto-FLI)*. Signor Presidente, ringrazio la Presidenza del Senato che ha dichiarato ammissibile e quindi votabile l'emendamento 4.100. Non è la prima volta che presentiamo questo emendamento: se non ricordo male, è la terza o la quarta, e ogni volta ci è stato detto che sarebbe stato opportuno rinviare la discussione ad altro provvedimento più consono e coerente. Questa motivazione francamente non è accettabile, almeno da parte mia, e pertanto mantengo l'emendamento. Ringrazio, invece, il Governo che molto correttamente ha rimesso la decisione all'Aula, a dimostrazione, un'altra volta, dell'autonomia del Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.100, si tratta anche in questo caso di un emendamento che ho avuto modo di presentare almeno quattro o cinque volte, anche in occasione del mio precedente ruolo ricoperto due legislature fa di Vice Ministro dell'economia, quindi trovandomi dalla parte del Governo e della maggioranza. Si tratta di un punto cruciale per la democrazia e per il ruolo del Parlamento: mi riferisco all'istituzione di un'autorità di controllo della finanza pubblica, che è fondamentale per dare certezza e trasparenza ai conti pubblici. Per un Paese con un alto debito pubblico come l'Italia, questa certezza e questa trasparenza nel tempo, nei confronti dei mercati finanziari, può valere una riduzione dello *spread* sui *Bund* tedeschi forse di parecchi punti base. Quindi, è un elemento anche quantificabile sul piano economico.

Come ho detto in precedenza, le vicende di questi ultimi anni dimostrano la crucialità e l'importanza dell'istituzione di una autorità di finanza pubblica, proprio in base agli esempi che tutti abbiamo vissuto in questa Aula, sia nel ruolo di maggioranza che di opposizione, nelle alterne vicende dei Governi che si sono succeduti.

Ricordo che lasciare la situazione attuale significa lasciare le condizioni di finanza pubblica nella pressoché totale arbitrarietà di alcune burocrazie, invece di affidarle a un'autorità indipendente. Da questo punto di vista, l'esempio più evidente è quello che abbiamo vissuto poche settimane fa: negli anni scorsi, rispetto all'eventuale introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, la Ragioneria generale dello Stato ha sempre chiesto la necessità di una copertura per una caduta del gettito stimata in 2,8 miliardi di euro; improvvisamente, quello stesso provvedimento, inserito nel federalismo municipale, ha avuto una stima della Ragioneria generale dello Stato di maggiore gettito per circa 3 miliardi di euro, che formalmente è andato a coprire il provvedimento. Ho già avuto modo di dire in quest'Aula e alla Commissione che quel provvedimento nasconde in realtà una scoperta stimabile tra i due e i tre miliardi di euro. L'ultimo esempio è emblematico di quanto è successo negli ultimi trent'anni di finanza pubblica italiana. I colleghi ricorderanno che per trent'anni, ogni anno, i Governi che si sono succeduti hanno proposto al Parlamento manovre di tagli di spesa e di aumenti di tasse. Qui giace il grande mistero della finanza pubblica italiana: se dopo trent'anni di manovre di tagli di spesa e di aumenti di tasse ci ritroviamo con il terzo debito pubblico del mondo, si tratta di un miracolo. È evidente allora che i tagli di spesa non erano tali e gli aumenti di tasse in parte erano veri, in parte erano lotta all'evasione, che è *ex post* e non è mai stata misurata. Il risultato è stato quello di ritrovarci con questo macigno di debito pubblico.

Se vogliamo sul serio affrontare, come è urgente e necessario, il problema del debito, dobbiamo in primo luogo dare chiarezza e trasparenza a tutta la finanza pubblica, problema che diventa più complicato proprio con l'attuazione del federalismo fiscale e quindi della responsabilità dei vari bilanci che fanno parte del perimetro della pubblica amministrazione.

Quindi, invito il Governo e il relatore a riflettere ulteriormente su quel parere contrario, perché senza una autorità indipendente che riferisca al Parlamento, e magari anche al Governo, i dati certi sulla finanza pubblica, correremmo i rischi che sono diventati la triste realtà di questi trent'anni, nei

quali il Parlamento votava leggi finanziarie che apparentemente tagliavano il deficit e rallentavano il debito, ma che di fatto aumentavano il deficit nascondendolo, e aumentavano il debito pubblico.

Questa è la realtà dell'emendamento. Credo che questa sia la quarta o quinta volta, almeno per quello che mi riguarda, che viene sottoposto all'attenzione dell'Aula e dei colleghi, e credo che altrettanto abbia fatto, nel corso degli anni, il collega Morando. *(Applausi dai Gruppi Misto-FLI e PD)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori, identico all'emendamento 4.100, presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Non è approvato.

MORANDO *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

LEGNINI *(PD)*. Presidente, nel penultimo banco vi sono due luci accese e non vi sono senatori presenti. Presidente, bisogna ripetere la votazione.

PRESIDENTE. Anullo la votazione.

Procediamo nuovamente alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Commenti del senatore Legnini)*.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2.

LUSI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI *(PD)*. Signor Presidente, l'Aula ha appena respinto un importante emendamento che, grazie alla modifica del parere di ammissibilità, era stato posto in votazione. Il nostro Gruppo, in conseguenza di tale bocciatura, richiama l'attenzione sull'emendamento 4.0.2. Con tale emendamento, signor Presidente, si chiede l'istituzione di un'autorità indipendente per la trasparenza dei conti pubblici. È bene fare qualche precisazione in proposito, in modo che i colleghi siano in grado di assumere le necessarie determinazioni in ordine al voto.

Le autorità fiscali, signor Presidente, dovrebbero contribuire a ridurre il noto *deficit bias*, ossia la tendenza dei disavanzi pubblici ad aumentare e quella del debito ad accumularsi. Considerazioni di opportunismo intergenerazionale possono spesso indurre il decisore politico ad adottare politiche che favoriscano gli elettori presenti rispetto a quelli futuri, ad esempio intraprendendo programmi di aumento della spesa o di riduzione delle imposte non coerenti con una sostenibilità di medio periodo, per ottenere il consenso necessario alla loro rielezione: è il famoso ciclo elettorale.

Una seconda modalità di *deficit bias* può essere dovuta a problemi di *common pool*, in quanto vi può essere la tendenza ad incrementare programmi di spesa e riduzione di imposte che favoriscano uno specifico gruppo d'interesse, senza che questo sostenga l'onere integrale del finanziamento. L'ultimo problema è quello del *time inconsistency*, ossia delle situazioni nelle quali il Governo, il decisore politico, si impegna *ex ante* ad adottare determinate misure di *policy*, ma poi *ex post* non rispetta gli obiettivi in quanto considerazioni di altra natura prendono il sopravvento.

Nel caso italiano, colleghi, le problematiche che più ci convincono a propendere per la costituzione di un *fiscal council* sono essenzialmente due: la prima è la sfida del consolidamento; la seconda è l'attuazione del federalismo fiscale, tanto caro a tutti (quindi vi pregherei di ragionarci su), con i conseguenti problemi di *common pool* e di asimmetria informativa. Sempre nel nostro caso italiano, signor Presidente, è auspicabile l'introduzione di un'istituzione che svolga funzioni legate alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni. Spesso viene sottolineata l'importanza di rompere il cosiddetto monopolio informativo, oggi totalmente nelle mani dell'Esecutivo e, per esso, del Ministro dell'economia. Sostengono alcuni, signor Presidente, che sembrerebbe troppo ambizioso - per dirla in modo delicato - istituire un *fiscal council* con il compito di fornire raccomandazioni e di

predisporre scenari alternativi di *policy*; nel clima estremamente conflittuale della politica in Italia sarebbe un ambito forse troppo suscettibile di contestazione politica, aspetto che quindi indebolirebbe questa nuova istituzione.

In realtà, signor Presidente, non solo nel dibattito in Commissione, dove quest'anno, rispetto a due anni fa (quando approvammo il disegno di legge di riforma della disciplina di bilancio), c'è stata molta più apertura all'idea di un'*authority* indipendente, ma anche in generale, sia a livello accademico che in gran parte del mondo politico (che si differenzia fra gli interventi in Aula e quelli fuori dalle Aule parlamentari dove si vota), vi è un generale consenso sull'importanza di creare autorità fiscali indipendenti dal potere politico, come diretta conseguenza di quanto detto in precedenza a proposito di quel *deficit* spesso collegato a distorsioni del sistema politico.

Tra gli elementi fondamentali che sono utili a garantire l'indipendenza di questa istituzione è opportuno segnalarne alcuni, affinché rimangano agli atti. *In primis*, vi è il divieto per il Governo di interferire con l'attività dell'autorità fiscale e per l'istituzione di ricevere istruzioni da parte dell'Esecutivo. In seconda battuta, gli incarichi dei rappresentanti dell'autorità fiscale devono durare più di una legislatura ma non devono essere rinnovabili. Sono previsti limiti severi per il Governo alla revoca della nomina dei membri che compongono il *board* dell'autorità fiscale. Le procedure di nomina devono privilegiare requisiti tecnici piuttosto che considerazioni di carattere puramente politico. I membri del *board* dell'autorità dovrebbero essere selezionati, in misura variabile, tra accademici, analisti del settore finanziario ed esperti di finanza pubblica che abbiano lavorato all'interno della pubblica amministrazione. I criteri di finanziamento dovrebbero garantire la continuità dell'attività e, quindi, non dovrebbero essere sottoponibili a tagli.

Signor Presidente, l'analisi delle esperienze internazionali, spesso citate negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, svolta per quanto ci riguarda dal prezioso Servizio del bilancio del Senato, che continuo a ringraziare pubblicamente, dimostra che l'indipendenza dipende più dalla volontà di riconoscere tale funzione da parte di tutto il sistema politico che non dalle caratteristiche istituzionali scelte per il funzionamento dell'organismo stesso.

La competenza delle persone che ci lavorano e che lo dirigono dovrebbe essere indiscussa (aspetto quest'ultimo, che è particolarmente rilevante soprattutto nel periodo di *start up*, cioè di costituzione della reputazione di questo organismo).

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, un ultimo elemento da considerare è la vulnerabilità della maggior parte di tali strutture alle modifiche legislative. Anche in questo caso, il *fiscal council* si salva solo in caso di condivisione della funzione. Signor Presidente, nel caso dell'Italia la stessa legge n. 196 del 2009 - ne abbiamo parlato pochi minuti fa in quest'Aula - dimostra che l'incardinamento presso il Parlamento è più difficile da realizzare: basti pensare all'emendamento appena bocciato che richiamava una norma della legge n. 196 del 2009 che prevedeva che avvenisse con atti interni, le famose intese (questa la formula usata nella legge n. 196) che, pur previste da una legge di riforma (la legge di bilancio del 2009), non sono mai state adottate dai Presidenti di Camera e Senato. Nel caso italiano, proprio quella legge che con questo emendamento andiamo parzialmente a modificare avrebbe una maggior difficoltà di realizzazione, ma sarebbe anche più difficile da smantellare, cosa che invece servirebbe molto a questo Parlamento.

Per questo motivo invito i colleghi a valutare bene l'opportunità - vedo che c'è un emendamento molto simile di altri colleghi - dell'approvazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.2, presentato dai senatori Lusi e Mercatali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2555

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100 (testo 2).

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 4.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Baldassarri e da altri colleghi. Lo faremo malgrado - credo sia risultato chiaro nella discussione che ha preceduto la votazione di questo emendamento - noi si preferisca tra le possibili soluzioni per la costruzione in Italia di autorità indipendenti per il controllo e la valutazione degli andamenti di finanza pubblica la soluzione dell'incardinamento della costruzione di questo *fiscal council*, come viene chiamato usando un'altra lingua, presso il Parlamento e non fuori. Perché voteremo dunque a favore di un emendamento che propone la costruzione di una autorità esterna? Perché dobbiamo purtroppo constatare quella pervicace opposizione alla soluzione di incardinamento presso il Parlamento del nuovo Servizio del bilancio del Parlamento italiano nel suo complesso che ancora una volta si è manifestata questa sera.

Vedete, colleghi, io credo di essere facile profeta. Sappiamo che sia l'OCSE sia la Commissione europea stanno praticamente ad ogni occasione raccomandando agli Stati (nel caso dell'OCSE agli Stati membri dell'OCSE, nel caso della Commissione europea agli Stati membri dell'Unione) di dotarsi di istituzioni per l'analisi dei conti pubblici e per le valutazioni economiche relativamente indipendenti. Perché? Perché, nel momento in cui si definisce la nuova *governance* economica europea e si definiscono obiettivi di lungo periodo (l'obiettivo di medio termine è a 10 anni nella nuova *governance* economica europea). È chiaro allora che l'affidabilità delle valutazioni previsionali dei tendenziali non può derivare solo dalla analisi delle istituzioni costruite in seno ai Governi: ci deve essere una autorità indipendente che abbia una relazione fortissima, in termini di possibilità di utilizzare gli stessi dati e le stesse informazioni, con gli uffici del Governo, ma abbia un carattere di relativa autonomia.

Faccio una previsione: o noi ci decidiamo a costruire il Servizio del bilancio del Parlamento europeo attivando le intese previste tra Camera e Senato dall'articolo 4 della legge di contabilità, o nei prossimi mesi sarà il Governo, prendendo atto dell'inattività del Parlamento sul punto, a procedere alla costruzione di una autorità indipendente. Vogliamo questa soluzione? Continuiamo a comportarci come abbiamo fatto poco fa nella votazione dell'emendamento favorevole alla costruzione di un Servizio del bilancio del Parlamento italiano.

Siccome quell'emendamento è stato respinto io, che pure sono fermamente contrario alla costruzione di questa autorità fuori dal Parlamento (perché sono per l'applicazione in Italia del modello del *Congressional Budget Office* americano - la più riconosciuta e pacificamente considerata autorevole autorità di valutazione esistente al mondo per l'analisi economica - istituito presso il Congresso), di fronte alla negazione di tale possibilità non posso far altro che votare a favore anche dell'emendamento che propone l'autorità esterna.

Voglio terminare raccontando un piccolo episodio che dimostra qual'è la qualità della politica se c'è l'Ufficio del bilancio del Parlamento oppure se non c'è. Nel marzo 2009 il CBO, *Congressional Budget Office* americano, fa uscire uno studio clamoroso in cui dice che dei 700 miliardi di dollari di spesa previsti per l'attuazione del cosiddetto piano Paulson, il piano cioè di intervento sulla crisi fatto proprio sostanzialmente dall'amministrazione subentrata, cioè dalla amministrazione Obama, il CBO prevede che lo Stato al massimo ne recuperi il 50 per cento, non più di 350 miliardi di dollari.

Il giorno dopo tutti i grandi giornali della destra americana, del partito repubblicano, escono più o meno con un titolo così: lo conferma il CBO, con Obama gli Stati Uniti sono uno Stato socialista. La replica della sinistra - dei *liberal*, dei *democrat* americani - è durissima contro questo tipo di battaglia, ma nessuno, né da una parte né dall'altra, nel corso di quella discussione ha messo in

discussione la validità dello studio. I democratici si sono difesi negando che stesse prevalendo un orientamento socialista e anzi sottolineando che era stata l'amministrazione della destra a far emergere quel piano e ad approvarne le prime scelte; i repubblicani hanno insistito sulla loro interpretazione; ma nessuno ha messo in discussione i dati, malgrado il putiferio. Perché scoppiò negli Stati Uniti un vero e proprio putiferio a causa di quello studio, e nel giugno dello stesso anno il CBO, imperterrito, fece uscire uno studio nel quale diceva: sono stati già spesi 300 miliardi di dollari; di questi 300 miliardi di dollari ne sono stati recuperati, come noi vi avevamo detto, poco più di 150, e ribadiva papale papale il suo studio precedente.

Ora, se noi fossimo in un Paese nel quale c'è qualcosa di simile, in Italia, noi discuteremmo sulle soluzioni di destra o di sinistra del problema che nasce dalla valutazione della realtà, ma non staremmo a litigare sulla descrizione con i numeri dei dati di finanza pubblica. Sarebbe un passo in avanti per la politica italiana formidabile. Io ho una grande ammirazione per quegli Stati che sono in grado di realizzare intese tra destra e sinistra per migliorare la base del loro confronto e del loro conflitto. Fermo restando che il confronto e il conflitto negli Stati Uniti d'America, anche grazie all'esistenza del CBO, è più duro nel merito di quello che non sia in Italia, ma non riguarda la sparatoria sul pianista, sul conducente, su quello che ha la sola responsabilità di analizzare con un minimo di obiettività e con indiscussa autorevolezza i dati.

Potete continuare, colleghi della maggioranza, a dire di no a questa soluzione, ma prima o dopo vi troverete costretti a scegliere, per non avere mangiato questa minestra, di saltare dalla finestra, cioè a creare in Italia un'autorità fuori dal Parlamento che non sarà in grado a mio giudizio, per come è organizzato il sistema politico italiano, di fornire tutto quel contributo e quel servizio di merito che potrebbe essere fornito dalla costruzione di un grande ufficio del bilancio presso il Parlamento italiano.

Prima o dopo ci arriveremo; noi non intendiamo desistere. Questa è una battaglia sacrosanta: non è una battaglia di destra, non è una battaglia di sinistra, è una battaglia delle persone ragionevoli e prima o dopo la vinceremo, contro i conservatori di tutti i campi. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-FLI e del senatore Pistorio). (Il senatore Baldassarri chiede di intervenire).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovevamo cominciare la discussione sul calendario alle ore 19. Purtroppo la discussione sul disegno di legge n. 2555 si è protratta. Continueremo domani la discussione sul provvedimento con l'intervento del senatore Baldassarri.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (ore 20,12).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (2555)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica)

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica».

2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)* - 1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma».

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo)

1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)* - 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a)».

2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Documento di economia e finanza*) - 1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-*bis*;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;

d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;

f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono espone, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

3. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza*) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:

a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosectori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;

d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalità analoghe a quelle di cui al medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6».

EMENDAMENTI

2.100

MUSSO, D'ALIA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;».

2.101

MUSSO, D'ALIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 7», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di dare piena attuazione alla lettera a), comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono inviati alla Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:

a) il 15 marzo i dati preconsunti a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici articolati per comparti anche ai fini di garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza (legge n. 42 del 2009, articolo 18), gli argomenti riguardanti le Autonomie locali che saranno contenuti nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;

b) il 1° settembre la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, «art. 7», sopprimere il comma 3.

2.2

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-*ter*. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale"».

2.102

MUSSO, D'ALIA

Respinto

Al comma 2, capoverso «art. 10», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «alle amministrazioni locali» con le seguenti: «alle amministrazioni regionali e locali».

2.3

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 10», comma 2, lettera e), dopo le parole: «di cui alla lettera f)» inserire le seguenti: «, per le principali componenti delle entrate e delle spese del conto economico delle pubbliche amministrazioni».

2.4 (testo 2)

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA (*)

Respinto

All'articolo 2, al comma 3, nell'articolo 10 sostituito, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, gli obiettivi programmatici per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), devono garantire:

a) un miglioramento del saldo strutturale, come definito ai sensi del Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, pari almeno allo 0,5 per cento del Pil rispetto all'anno precedente, fino al raggiungimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero, corrispondente all'obiettivo di medio termine dell'Italia;

b) ove raggiunto l'obiettivo di medio termine, il mantenimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche almeno pari a zero».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Lusi e i senatori della componente FLI del Gruppo Misto.

2.8

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 10», comma 3, sopprimere la lettera e).

Consequentemente, al comma 3, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l'obiettivo programmatico della spesa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, ciascuna in rapporto al prodotto interno lordo».

2.7

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 10», comma 10, dopo le parole: «alle singole regioni» inserire le seguenti: «, indicando quelle destinate alle amministrazioni comunali e provinciali,».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di stabilità finanziaria)

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;

c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».

EMENDAMENTI

3.2

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole da: "con gli obiettivi determinati" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "con gli obiettivi determinati nel Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nonché con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettere a) e a-bis)";

a-ter) all'articolo 11, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. In coerenza con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettera a-bis), la legge di stabilità indica il limite massimo della spesa corrente del bilancio dello Stato per il triennio successivo.";

a-quater) all'articolo 11, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Nota illustra altresì il raccordo tra bilancio dello Stato, legge di stabilità e obiettivi di cui alla lettera a-bis) del comma 4 dell'articolo 10-bis, esplicitando in particolare il collegamento tra gli obiettivi di spesa di cui alla richiamata lettera a-bis), gli obiettivi di cui al comma 7-bis dell'articolo 11 e la spesa corrente, in termini di competenza giuridica e cassa, del bilancio dello Stato come integrato con la legge di stabilità."».

3.3

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 17, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

"La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori spese correnti, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente,

sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino minori entrate o maggiori spese in conto capitale può essere determinata attraverso le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate"».

3.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 17, al comma 3, dopo le parole: "di iniziativa governativa" aggiungere la seguente: "e del Relatore".».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Controllo sulla finanza pubblica)

1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

EMENDAMENTI

4.1

MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, ROSSI NICOLA, LUSI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. - All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ", fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante" sono inserite le seguenti: "sugli andamenti della finanza pubblica e";

b) al comma 2, le parole da "adottano intese" fino a "con particolare riferimento ai seguenti ambiti:" sono sostituite dalle seguenti: "adottano intese volte a promuovere la progressiva integrazione delle strutture di supporto tecnico delle due Camere, favorendone la costante collaborazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:"».

4.100

BALDASSARRI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

Id. em. 4.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ", fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante" sono inserite le seguenti: "sugli andamenti della finanza pubblica e";

b) al comma 2, sono sostituite le parole da "adottano intese volte a promuovere ai seguenti ambiti:" con le seguenti: "adottano intese volte a promuovere la progressiva integrazione delle strutture di supporto tecnico delle due Camere, favorendone la costante collaborazione, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.2

LUSI, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

"Art. 16-*bis*. - (*Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici*). - 1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.

5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;

b) elaborare previsioni corrette ed accurate dei tendenziali di finanza pubblica anche a lungo termine;

c) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;

d) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;

e) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica, con particolare riferimento alle analisi di settore.

7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011"».

4.0.100

BALDASSARRI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione finanziaria si

svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

9. Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

12. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa Autorità con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto nazionale di statistica, di regioni e enti locali.

13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

4.0.100 (testo 2)

BALDASSARRI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa

moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

9. Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

12. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto nazionale di statistica, di regioni e enti locali.

13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

14. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2011. Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa determinati ai sensi del presente comma. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni centrali dello Stato è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2008,

incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva quantificata complessivamente in 10 milioni di euro».

ARTICOLI 5, 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa)

1. L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - *(Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa)* - 1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;

b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;

c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);

e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;

f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché dall'articolo 2 della presente legge;

h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo».

2. La rubrica del capo V del titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituita dalla seguente: «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa».

3. All'articolo 4, comma 2, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono sostituite dalle seguenti: «al potenziamento della funzione».

4. All'articolo 50, comma 2, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «del potenziamento della funzione».

Art. 6.

Approvato

(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Relazione generale sulla situazione economica del Paese)*. - «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente».

2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 è presentata entro il 30 settembre».

3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 17-*sexies* è abrogato.

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative)

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-*bis*»;

3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica",» sono soppresse, e le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;

4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-*bis*»;

c) all'articolo 11:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) al comma 3, lettera *m*), le parole: «10, comma 2, lettera *f*),» sono sostituite dalle seguenti: «10-*bis*, comma 1, lettera *d*),»;

3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

5) al comma 10, le parole: «all'articolo 10, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-*bis*, comma 3»;

d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «elementi informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e», dopo la parola: «accessibile» sono inserite le seguenti: «all'ISTAT e» e dopo le parole: «coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «, l'ISTAT»;

e) all'articolo 14, al comma 1, lettera b), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF» e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

f) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

g) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

h) all'articolo 21, al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e al comma 16, le parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera b)»;

i) all'articolo 22, al comma 1:

1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

2) alla lettera b), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

m) all'articolo 40:

1) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'articolo 3»;

3) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-*bis*) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;

4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

n) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro»;

o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

p) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza».

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituita dalla seguente:

«b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere

rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;».

3. L'articolo 4-*ter* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.

4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.

EMENDAMENTI

7.2

FERRARA

Ritirato

Al comma 1, prima alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. La ricognizione di cui al comma 3 deve essere attuata distinguendo i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari al solo scopo statistico-economico ed escludendo gli enti e le società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche."».

7.100

MUSSO, D'ALIA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 6, lettera b), capoverso lettera h), le parole "di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "di un sistema di rilevazioni idoneo a fornire informazioni di carattere economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali con comuni criteri di contabilizzazione"».

7.200

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «comma 2,» aggiungere le seguenti: «con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,».

7.101

MUSSO, D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «da una nota tecnico-illustrativa» aggiungere le seguenti: «, nonché da un allegato che espone, per ciascuna missione e ciascun programma e per tipologia di entrata, i dati del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, le variazioni recate dal disegno di legge di stabilità e i risultati finali».

7.102

MUSSO, D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui la copertura finanziaria è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica fornisce indicazioni specifiche sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .